

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. VII  
N. 113

---

**SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**14 FEBBRAIO 1973, N. 17**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 27 febbraio 1973*

*(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)*

SENTENZA N. 17  
ANNO 1973

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

1. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	Presidente
2. — Dott. Giuseppe	VERZI	Giudice
3. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
4. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
5. — Dott. Luigi	OGGIONI	»
6. — Dott. Angelo	DE MARCO	»
7. — Avv. Ercole	ROCCHETTI	»
8. — Prof. Enzo	CAPALOZZA	»
9. — Prof. Vincenzo Michele	TRIMARCHI	»
10. — Prof. Vezio	CRISAFULLI	»
11. — Dott. Nicola	REALE	»
12. — Prof. Paolo	ROSSI	»
13. — Prof. Leonetto	AMADEI	»
14. — Prof. Giulio	GIONFRIDA	»
15. — Prof. Edoardo	VOLTERRA	»

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marini Sergio ed altri e di Sander Gerda, iscritte ai nn. 348 e 349 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

*Udito* nella camera di consiglio del 25 gennaio 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

## RITENUTO IN FATTO:

Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 23 ottobre 1970 nel corso di procedimenti penali a carico rispettivamente di Marini Sergio e altri e di Sander Gerda, il giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale con riferimento agli articoli 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. In entrambe le fattispecie, infatti, il Ministro della giustizia aveva negato l'autorizzazione a procedere contro gli imputati del reato di cui all'articolo 290 del codice penale ed in conseguenza il Procuratore della Repubblica aveva per essi chiesto il proscioglimento.

Secondo il giudice *a quo*, mediante l'esercizio della facoltà di concedere o negare l'autorizzazione a procedere l'autorità amministrativa verrebbe a disporre discrezionalmente del diritto punitivo dello Stato — e, in definitiva, a giudicare in base a ragioni di convenienza politica se esso debba trovare attuazione od arrestarsi — svolgendo così attività che caratterizza la funzione giurisdizionale costituzionalmente riservata al giudice.

Sotto altro profilo, inoltre, l'insindacabilità del provvedimento di diniego dell'autorizzazione contrasterebbe con principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi di diritti o di interessi legittimi.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — I due giudizi hanno identico contenuto e sono perciò riuniti per un'unica decisione.

2. — Stando all'assunto delle ordinanze, l'articolo 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, contrasterebbe con l'articolo 102, primo comma, della Costituzione, attribuendo al Ministro per la giustizia l'esercizio di attività rientranti nella funzione giurisdizionale, e con l'articolo 113 della Costituzione, essendo l'autorizzazione a procedere un atto amministrativo in ordine al quale non è data alcuna garanzia giurisdizionale.

La questione non è fondata.

Non sussiste la denunciata violazione dell'articolo 102, primo comma, della Costituzione, perché la valutazione, rimessa al Ministro per la giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere è tipicamente una valutazione di politica, opportunità che non può pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e l'applicazione ad essi delle norme di legge, caratterizzanti la funzione giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona — dall'esterno — il valido esercizio, che rimane — ove quella sia stata data — interamente riservato alla autorità giudiziaria.

Nemmeno sussiste violazione dell'articolo 113 della Costituzione, poiché questa disposizione, statuendo che « contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi » e che questa tutela « non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazio-

ne, o per determinate categorie di atti », presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a sé situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo. Ciò che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o a non essere, sottoposto a procedimento penale.

La situazione, sotto questo aspetto, è diversa da quella dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa Corte n. 175 del 1971, perché l'amnistia incide, prima ancora che sul processo, sulla punibilità del fatto. Laddove, l'autorizzazione a procedere si configura come un presupposto, la mancanza del quale impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire, togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere *medio tempore*, e preclude perciò in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

*F.to:* Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo De MARCO - Ercole ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA.

Arduino SALUSTRI, *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1973.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* SALUSTRI